Rep. m. 46/215 por. m. 7539 del 27.3 215



CONVENZIONE TRA

IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE – C.I.N.F.A.I.

Ε

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che in base all'Atto Costitutivo e allo Statuto, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della Scienza delle Atmosfere e delle Idrosfere delle Università consorziate, favorendo la collaborazione tra le Università e altri Enti di Ricerca e Industrie;
- considerato che le attività di ricerca in Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere sono svolte principalmente presso i Dipartimenti nel cui ambito operano i docenti che hanno promosso la costituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (in seguito indicato come C.I.N.F.A.I. o Consorzio) e presso i Dipartimenti delle Università che hanno aderito successivamente al Consorzio;
- considerato che l'Università degli Studi di Trieste (in seguito indicata come Università) ha aderito al C.I.N.F.A.I. con atto del Consiglio di amministrazione dell'Università del 9.12.1998;
- ritenuto che da parte dell'Università e del C.I.N.F.A.I. è riconosciuta l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando anche le risorse del Consorzio e le sinergie tra tali risorse e i mezzi disponibili presso l'Università ed i Dipartimenti;

- tenuto conto della necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università, di poter accedere ai laboratori nazionali ed internazionali presso cui il Consorzio opera;
- tenuto conto che il Consorzio intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e alla preparazione di esperti nella ricerca di base e applicata attraverso i corsi di laurea, i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università e il CINFAI, che viene sostituita e aggiornata dal presente atto;
- visto il DPR n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge n. 240/2010;

tra

-L'Università degli Studi di Trieste codice fiscale 80013890324 con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Maurizio Fermeglia nato a Trieste, il 9/10/1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20/12/2013

 ϵ

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere codice fiscale n° 97578350015 e P. IVA n. 07709290014 nella persona del Prof. Antonio Speranza, nato a Giovinazzo (BA) il 9 luglio 1944, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CINFAI si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO

L'Università ospita la locale Unità di Ricerca (in seguito indicata come U.d.R.) del C.I.N.F.A.I., già costituita ed operante con la stipula delle precedenti convenzioni, per le finalità e con le modalità previste dalla presente Convenzione, di cui le premesse che precedono sono parte integrante, in locali idonei di uso comune, presso i Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e di Matematica e Geoscienze nonché presso gli altri Dipartimenti dell'Università che avranno espresso interesse ad aderire alla presente convenzione o che, per effetto di riorganizzazioni interne dell'Ateneo,

modificheranno la propria denominazione, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 - RESPONSABILI

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, ai Direttori di Dipartimento di cui all'art. 1 e, per quanto riguarda il C.I.N.F.A.I., al Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

I soggetti di cui al precedente comma procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi organi direttivi.

Art. 3 - ATTIVITA' DI RICERCA

I programmi annuali di ricerca del'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi Direttivi del C.I.N.F.A.I. previi accordi con i Direttori di Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale e di attrezzature, secondo quanto previsto ai successivi Artt. 5 e 7.

La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

Il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I., sentito il Consiglio di Unità e, previi accordi con i Direttori di Dipartimento, fissa le procedure per l'utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche di proprietà della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e stabilisce le norme di funzionamento interno dell'Unità.

Art. 4 - RISORSE

Programmi comuni di ricerca del C.I.N.F.A.I. e dei Dipartimenti sono finanziati sia dal C.I.N.F.A.I. sia dai Dipartimenti. Tali programmi di ricerca potranno anche essere finanziati con risorse provenienti da Enti pubblici e/o da soggetti privati.

L'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. ed i Dipartimenti potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi.

I Direttori di Dipartimento comunicheranno al Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. l'entità e la destinazione dei contributi assegnati. Il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. comunica ai Direttori di Dipartimento l'entità dei finanziamenti stanziati dal C.I.N.F.A.I. per tali programmi.

L'Università ed i Dipartimenti possono avvalersi delle strutture C.I.N.F.A.I., compatibilmente con le

esigenze di ricerca di quest'ultimo, per la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca.

L'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. può avvalersi delle strutture dell'Università e dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di quest'ultimi, per svolgere attività di ricerca nell'ambito di programmi europei ed internazionali di ricerca e/o per conto terzi.

In caso di prestazioni in conto terzi, rese dall'U.d.R. del C.I.N.F.A.I., le quali prevedano l'utilizzo di strutture dell'Università, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'Università medesima un compenso da determinarsi con specifico accordo.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Art. 5 – ATTREZZATURE

L'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. mette a disposizione dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Consorzio, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici locali e nazionali. I Dipartimenti mettono a disposizione della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso. L'utilizzo, da parte della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e dei Dipartimenti, dei servizi ed impianti generali, nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi da stipularsi tra i Direttori di Dipartimento e il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I., che dovranno prevedere la corresponsione di un adeguato compenso per l'utilizzo di locali, mezzi ed attrezzature dei Dipartimenti.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il C.I.N.F.A.I. ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi



informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti curano a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri locali, impianti generali, servizi ad essi attinenti e arredi messi a disposizione dell'altra parte.

Art. 6 – CONTRIBUTI FINANZIARI

Per l'utilizzo dei servizi generali, delle utenze e delle biblioteche dei Dipartimenti, il C.I.N.F.A.I. si impegna a versare al Dipartimento stesso contributi finanziari la cui necessità e misura sarà stabilita di comune accordo, su proposta concordata tra il Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e i Direttori di Dipartimento, ed approvata dai rispettivi Consigli.

Art. 7 – PERSONALE

L'Università prende atto che il C.I.N.F.A.I. svolge i propri programmi utilizzando personale proprio o personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'Unità.

La lista del personale di cui al presente articolo e ogni variazione sarà comunicata dal Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. ai Direttori di Dipartimento.

Considerato che i programmi di ricerca del C.I.N.F.A.I. possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca e della didattica dei Dipartimenti, l'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. potrà, con il consenso dell'interessato e dandone comunicazione ai Direttori di Dipartimento, assegnare incarichi gratuiti di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica.

Al personale universitario ed agli studenti dei Corsi di Dottorato associati ai programmi scientifici del C.I.N.F.A.I. è assegnato un incarico gratuito di ricerca.

Agli studenti delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ai laureandi ed ai collaboratori di altri Dipartimenti associati ai programmi scientifici dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. è assegnato l'incarico gratuito di associazione.

L'espletamento degli incarichi di ricerca, associazione e collaborazione tecnica deve essere

compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del C.I.N.F.A.I., sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori del C.I.N.F.A.I.

Il C.I.N.F.A.I. garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

Il personale della U.d.R. del C.I.N.F.A.I., previo nulla-osta del Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I., con il consenso degli interessati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, può essere utilizzato dai Dipartimenti per le proprie attività scientifiche o può essergli conferito lo svolgimento di attività didattica limitatamente ai settori di ricerca propri del C.I.N.F.A.I.

Art. 8 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del

C.I.N.F.A.I., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del C.I.N.F.A.I. di cui all'art. 7 comma 1, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 10 - REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Art. 11 – PUBBLICAZIONI

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 13 - DURATA E RESCISSIONE

La presente Convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

ART. 14 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il C.I.N.F.A.I. non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università, salvo diverso accordo delle Parti della presente convenzione, non si assume le obbligazioni del C.I.N.F.A.I. né può assumere obbligazioni per conto del C.I.N.F.A.I. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni e sui prestiti contratti dal C.I.N.F.A.I..

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Salvo in ogni caso l'osservanza degli obblighi contrattuali della presente convenzione e degli atti conseguenziali e/o connessi, qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il C.I.N.F.A.I. si riservano il diritto di recedere, con un preavviso di 30 giorni, con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di



altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Università degli Studi di Trieste

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica

delle Atmosfere e delle Idrosfere (C.I.N.F.A.I.)

Il Presidente

Trieste, il

Roma, il